


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 888**

APPLICAZIONE DEL COMMA 2 BIS
DELL'ARTICOLO 15 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DCR
79/2015

*Presentata dal Consigliere regionale:
GRAGLIA FRANCESCO*

*Protocollo CR n. 3162
Pervenuta in data 29/01/2016*



2.18.1/888/16/X

11:02 29 Gen 16 A0100B 000082

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

N° 888

Oggetto: Applicazione del comma 2 bis dell'articolo 15 del Regolamento Edilizio Tipo DCR 79/2015

PREMESSO che

- quando su iniziativa di alcuni Gruppi consiliari veniva presentata la proposta di modificare il Regolamento Edilizio Tipo regionale che introduceva nuove modalità di conteggio della SLP dei sottotetti, il Gruppo di FI contestava radicalmente sia la necessità che l'opportunità nel merito dell'iniziativa;
- ciò in quanto, da un lato, era del tutto destituito di fondamento il lamentato 'diffuso abusivismo' che motivava l'iniziativa, e dall'altro lato la proposta sottoposta al voto del Consiglio conteneva rilevanti profili di inopportunità;
- ciò in particolare per effetto dell'emendamento presentato dall'Assessore competente che da un lato proponeva di sostituire il criterio di individuazione della SLP contenuto nella proposta originaria dei Consiglieri ricalcato opportunamente su quanto prevede la legge in materia di recupero dei sottotetti con un valore assoluto di 1,80 metri e, dall'altro, attribuiva alla Giunta il potere di annullare i Regolamenti comunali che non fossero stati adeguati entro un anno;

RITENUTO INFATTI che

- tale previsione fosse del tutto illegittima e lesiva delle prerogative dei Comuni in quanto la legge vigente consente alla Giunta di annullare solo le disposizioni difformi dal regolamento regionale adottate dai Comuni che dichiarino di volere un Regolamento edilizio conforme a quello regionale, essendo invece riconosciuta la facoltà di proporre regolamenti anche difformi, assoggettati ad una procedura di approvazione regionale più complessa: procedura nella quale alla Giunta regionale non è riconosciuto alcun potere di annullamento ma solo la facoltà di controdedurre;

RITENUTO inoltre

- incongruente considerare l'ipotesi di annullamento di regolamenti già approvati dalla Giunta regionale che non erano oggetto di modifiche da parte dei comuni pretendendo di sostituirsi, in assenza di un fondamento giuridico, ai Consigli Comunali;
- inopportuno lo stravolgimento del rapporto tra altezze e numero di piani previsto dalle Norme di tutti i PRGC: perché nel momento in cui si disponeva che il volume fisico superiore alla misura di 1,80 metri fosse superficie utile si aggiungeva un piano al conteggio degli edifici magari relativo ad una striscia del tutto inutilizzabile a fini abitativi, eliminando, di fatto, il rapporto pensato dal progettista e dal consiglio comunale tra i due parametri: numero di piani ed altezze. Ciò avrebbe di fatto imposto una revisione generale delle NTA di tutti i PRGC con varianti certamente strutturali e non parziali;

RILEVATO che

- a seguito dello stralcio della facoltà di annullamento nelle fasi preliminari il voto, si conveniva una soluzione rappresentata dal comma 2 bis dell'articolo 15, finalizzata a disporre che il piano delimitato dalle falde del tetto non fosse conteggiato ai fini della determinazione del numero di piani:

APPRESO

- da più segnalazioni di amministratori e tecnici comunali che l'art. 15, come riformulato, mancherebbe di un coordinamento, recitando ora nel seguente modo:

“Art. 15. Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2. Omissis

2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;

CONSIDERATO infatti che

- il primo comma dispone esattamente il contrario di quanto prevede il comma 2 bis e, inoltre, non viene disposto il mancato conteggio anche dell'altezza relativa a tale piano che viene escluso dal numero dei piani rilevanti, riproponendo così il problema della mancata coerenza delle disposizioni relative ai due parametri del numero dei piani e dell'altezza:

TENUTO CONTO che

- gli uffici competenti, interpellati, avrebbero riconosciuto la contraddittorietà e, pertanto, l'inapplicabilità di fatto di tale norma poco comprensibile

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L'Assessore



- per sapere, data la contraddittorietà della disposizione di legge, come si ritiene che la stessa debba essere applicata dai Comuni in sede gestionale e, conseguentemente, quali indicazioni si intendono loro fornire a riguardo.